SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1256)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » dell'Interno

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1978

Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di profonde modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace si inserisce, come necessario momento, nel più ampio processo di rielaborazione del sistema legislativo afferente alla tutela penale militare, costituendo lo svolgimento dei princìpi ai quali dovranno ispirarsi le modifiche al codice penale militare di pace.

Un puntuale adeguamento al precetto di indipendenza dei giudici speciali, stabilito dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, la presidenza tecnica del collegio giudicante, l'introduzione del giudizio di appello nel rito penale militare, il riordinamento del Tribunale supremo militare costituiscono gli elementi qualificanti dell'allegato disegno di legge.

Nel riesame della normativa, non si è tralasciato di valutare che il giudice militare, collocato nel sistema giuridico tra gli organi speciali di giurisdizione — VI dispo-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione — postula una struttura particolare, che risponda ad esigenze, le quali non troverebbero adeguato soddisfacimento nelle strutture del giudice comune, in relazione, in tempo di pace, alla posizione soggettiva dei giudicabili (militari in servizio) ed all'oggetto del giudizio (reati militari), talchè, per un basilare criterio di ragionevolezza, non si potrebbe giungere, perseguendo un modello di astratta simmetria, sino ad un perfetto parallelismo con le strutture del giudice comune, senza contraddire l'esistenza stessa del giudice speciale voluto dalla Costituzione.

L'elemento caratterizzante del giudizio militare è costituito dalla partecipazione di militari al collegio giudicante, in qualità di soggetti idonei a valutare adeguatamente il fatto di reato, sì che il loro apporto nei giudizi di merito si palesa indispensabile.

Non varrebbe opporre che al giudice, per l'attuazione del diritto oggettivo, basta sussumere il caso concreto nella norma, avvalendosi, se necessario, di periti, poichè — come ha osservato la dottrina — soltanto l'affinata sensibilità e la specifica preparazione del giudice significano, nella materia in questione, capacità di compiere sapientemente l'analisi critica del caso concreto ed altresì di cogliere la vera portata della norma, che spesso assume nozioni presupposte e consente giudizi di valore ed apprezzamenti discrezionali.

Pur conservando nella struttura del giudice di merito militari con funzioni giurisdizionali, per realizzare un più penetrante adeguamento al precetto costituzionale di indipendenza, si è ritenuto necessario eliminare ogni discrezionalità nel procedimento di nomina dei predetti giudici militari.

Criteri obiettivi sono altresì predeterminati per la formazione del collegio giudicante, al fine di eliminare la discrezionalità del presidente che, al riguardo, il vigente ordinamento consente.

Il giudice militare, infine, tenuto conto della sua posizione funzionale, è sottratto alla potestà disciplinare dei superiori gerarchici, in relazione a comportamenti in contrasto con i doveri del proprio ufficio: l'articolo 27 demanda, infatti, al Tribunale supremo militare, nella composizione speciale indicata dall'articolo 38, l'irrogazione di sanzioni, salvo ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale.

L'affidamento della presidenza del collegio ad un magistrato militare, anzichè ad un ufficiale generale, come l'attuale ordinamento stabilisce, soddisfa l'esigenza di assicurare che le delicate e complesse funzioni attribuite dalla legge processuale e penale al presidente, sia nella fase degli atti preliminari al giudizio sia in quella del dibattimento, siano esercitate da un magistrato, in relazione alla sua specifica preparazione tecnico-professionale.

Inoltre, anche per quanto riguarda i magistrati militari, viene meno la dipendenza, fino ad oggi necessaria per ragioni tecniche, dei giudici relatori e dei giudici istruttori dal capo dell'ufficio del pubblico ministero.

Nel disegno di legge è mantenuto il principio secondo il quale i giudici militari sono di grado superiore o almeno eguale a quello dell'imputato, non sulla scia della superata concezione della giurisdizione penale militare come continuazione della potestà disciplinare attribuita ai superiori, ma tenuto conto che questi ultimi si rivelano i più qualificati, per istruzione tecnico-militare ricevuta ed esperienza vissuta, alla valutazione di certi fatti di reato.

Tuttavia, mentre secondo l'attuale ordinamento possono far parte del collegio solo ufficiali aventi almeno il grado di capitano, il disegno di legge prevede espressamente che anche sottufficiali, con il grado di aiutante di battaglia e maresciallo maggiore ed equivalenti, siano chiamati a funzioni giudiziarie.

Il disegno di legge accoglie nell'ordinamento giudiziario militare le innovazioni conseguenti all'introduzione del giudizio di appello (all'uopo istituendo un Tribunale militare d'appello) e al riordinamento del Tribunale supremo militare.

Il riordinamento del Tribunale supremo militare, oggetto in passato di studi, polemiche e progetti sui quali non appare il caso di soffermarsi, viene attuato attraverso il

meccanismo di una sezione specializzata della Corte di cassazione per i ricorsi avverso le decisioni emesse dagli organi giudiziari militari di merito.

Anche se è stato obiettato in passato che, trattandosi di una fase del giudizio di mera legittimità, non si giustifica la partecipazione di elementi estranei alla magistratura di cassazione, sembra che l'accennata soluzione sia in definitiva la migliore.

Invero, come è stato giustamente osservato, se una giurisdizione speciale dovesse sboccare, al termine dello sviluppo del processo, in un organo di giurisdizione ordinaria, si delineerebbe il pericolo di un'insanabile frattura tra l'amministrazione della giustizia da parte del giudice speciale e l'amministrazione della giustizia da parte del giudice ordinario. Vero è che, quando si tratta di procedere solo all'interpretazione della legge, non vi è differenza fra giudice ordinario e giudice speciale, ma è pur vero che, anche mantenendo fermi i più rigorosi canoni di ermeneutica, non può negarsi che all'interpretazione di una norma può concorrere anche la particolare visione dell'ambiente in cui questa norma è chiamata ad operare e degli interessi che essa è chiamata a tutelare.

Nell'interpretazione di alcune norme giuridiche, soprattutto di norme speciali, sono chiamati talvolta ad intervenire concetti extragiuridici, particolari di talune istituzioni, alla determinazione dei quali possono più efficacemente collaborare coloro che più adeguatamente conoscono l'istituzione in cui detti concetti si elaborano ovvero assumono particolare fisionomia.

Non si tratta con ciò di porre una distinzione tra l'interpretazione della norma comune e l'interpretazione della norma speciale; bensì di riconoscere, pur nel quadro della unità delle regole di interpretazione del diritto, le insopprimibili sfumature distintive, alle quali è opportuno adattare l'organo giudiziario chiamato a compiere tale opera di interpretazione.

Nè, come pure è stato autorevolmente ricordato, è da trascurare — proprio sotto tale profilo — che all'Assemblea costituente lo onorevole Mortati si oppose alla riconduzione delle giurisdizioni speciali al vertice unitario della Cassazione proprio sulla base della necessità di mantenere la giurisdizione speciale integralmente autonoma; e che la stessa opposizione a tale autorevole opinione non potè non del tutto disconoscere il valore dell'opposta tesi. Sicchè la proposta di mantenere, in conformità all'articolo 111 della Costituzione, il controllo della Cassazione sulle decisioni dei tribunali militari, demandandolo alla sezione specializzata, appare come un punto di intesa tra le due opposte esigenze, delineatasi già all'Assemblea costituente.

Quando, infine, si sarà considerato che la proposta sezione specializzata, da una parte manterrà la prevalenza numerica dei magistrati ordinari e, dall'altra, sarà integrata dalla partecipazione di magistrati militari (anch'essi tecnici del diritto, come i magistrati ordinari), ogni ulteriore preoccupazione dovrebbe essere superata.

Per quanto concerne i magistrati militari, oggetto di specifica previsione è la sorveglianza sugli uffici giudiziari e sui magistrati — in base alla distinzione fondamentale degli uffici e dei magistrati militari con funzioni giudicanti dagli uffici e dai magistrati militari con funzioni requirenti — che risulta attribuita, rispettivamente, al presidente aggiunto del Tribunale supremo militare e al procuratore generale militare presso tale organo giudiziario.

In ordine al reclutamento, è stato mantenuto il principio secondo il quale i magistrati militari provengono dalla magistratura ordinaria o sono nominati, a seguito di pubblico concorso, tra i laureati in giurisprudenza, i quali abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. Tale specifica previsione si pone in connessione con il particolare *status*, attribuito al magistrato militare, di ufficiale in congedo del Corpo della giustizia militare, previsto ai fini dell'evenienza bellica.

Preordinate a rafforzare le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono le norme relative alla Commissione per il personale della magistratura militare, che in parte si articola sul modello del Consiglio superiore della magistratura, sia in ordine

alla composizione, a base prevalentemente elettiva, sia in ordine alle attribuzioni.

Al governo della magistratura militare partecipa inoltre, sia pure indirettamente, il Consiglio superiore della magistratura, cui compete la designazione del Presidente del Tribunale supremo militare, il quale è presidente di diritto della Commissione per il personale della magistratura militare.

In analogia alla normativa relativa al Consiglio superiore della magistratura, il disegno di legge prevede altresì un collegamento tra la Commissione per il personale ed il potere esecutivo. La facoltà attribuita al Ministro della difesa di promuovere l'azione disciplinare sottende un potere di sorveglianza, sia pure a mero contenuto informativo, sull'andamento dell'amministrazione della giustizia militare, in rapporto alla condotta dei magistrati, pur essendo riservata alla Commissione la decisione sui provvedimenti disciplinari.

In sede di emanazione delle disposizioni di coordinamento (articolo 70), si provvederà anche a modificare il disposto dell'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nella parte concernente il personale delle carriere direttive e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari, prevedendo una differenziata composizione rispetto alla Commissione per il personale della magistratura militare ed assicurando la partecipazione di funzionari dirigenti di cancelleria.

L'organico della magistratura militare subisce, rispetto a quello attualmente esistente, l'aumento di una sola unità, in relazione all'istituzione del posto di presidente aggiunto del Tribunale supremo militare.

L'onere finanziario indicato nell'articolo 71 è correlato alla valutazione delle differenze retributive conseguenti alla corrispondenza delle categorie e funzioni dei magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI, IN GENERALE

Art. 1.

(*Organi della giustizia penale militare*)

La giustizia penale militare è amministrata:

1) dai Tribunali militari territoriali;
2) dal Tribunale militare di appello;
3) dal Tribunale supremo militare.

La legge stabilisce la costituzione di uno o più organi giudiziari militari di merito presso il comando di Forze armate concentrate fuori dei luoghi nei quali hanno sede gli organi giudiziari indicati nel primo comma, ovvero presso il comando di corpi militari spediti all'estero.

Art. 2.

(*Cancellerie e segreterie giudiziarie militari*)

Ogni organo giudiziario militare ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. Il personale delle cancellerie e delle segreterie è regolato da leggi particolari.

Il servizio per la notificazione degli atti può essere disimpegnato da militari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

(*Sedi giudiziarie militari*)

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali sono determinati dalla tabella *A* allegata al presente ordinamento.

Le piante organiche del personale degli uffici giudiziari militari sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Commissione per il personale della magistratura militare, avuto riguardo alla effettiva consistenza degli affari giudiziari.

Art. 4.

(*Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le Forze armate dello Stato*)

Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all'ordinamento dell'Esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre Forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

CAPO II

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI, IN PARTICOLARE

Sezione I

DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE

Art. 5.

(*Composizione organica*)

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

1) di un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato di appello;

2) di uno o più giudici relatori, magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale;

3) di otto giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un aiutante di battaglia o maresciallo maggiore, e di altrettanti supplenti; di tre giudici militari effettivi del Corpo della guardia di finanza e di tre giu-

dici militari effettivi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui rispettivamente, un ufficiale superiore, un capitano, un sottufficiale con il grado di aiutante di battaglia o maresciallo maggiore, per la Guardia di finanza e con il grado di maresciallo di 1ª classe, carica speciale o maresciallo di 1ª classe per le Guardie di pubblica sicurezza, e di altrettanti membri supplenti.

Art. 6.

(*Ufficio d'istruzione*)

In ogni tribunale militare territoriale uno dei magistrati militari è incaricato dell'istruzione penale. In caso di bisogno, possono essere applicati all'ufficio d'istruzione altri magistrati militari del tribunale medesimo.

Art. 7.

(*Dell'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali*)

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a magistrato di appello, e di uno o più sostituti procuratori militari, magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale.

Art. 8.

(*Istituzione di sezioni*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione della Commissione per il personale della magistratura militare, può disporsi che presso i tribunali militari territoriali funzionino più sezioni. In questo caso, il Presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai magistrati militari più anziani, designati per le singole sezioni, dalla Commissione per il personale della magistratura militare.

Con lo stesso decreto viene determinato il numero dei giudici militari, relativo alla composizione organica.

Sezione II

DEL TRIBUNALE MILITARE DI APPELLO

Art. 9.

(Competenza e sede del Tribunale militare di appello)

Il Tribunale militare di appello, che esercita la giurisdizione nelle cause in appello dalle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali militari territoriali, ha sede in Roma, con sezione distaccata in Verona.

Art. 10.

(Sezione istruttoria del Tribunale militare d'appello)

La sezione istruttoria del Tribunale militare d'appello si compone di quattro magistrati militari equiparati a magistrati d'appello. Le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato militare più anziano.

La sezione giudica con numero invariabile di tre votanti.

Art. 11.

(Composizione organica del Tribunale militare d'appello)

Il Tribunale militare d'appello è presieduto da un magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori ed è composta:

1) di uno o più consiglieri relatori, magistrati militari equiparati a magistrati di appello;

2) di otto giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui un generale di divisione, due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, e di altrettanti supplenti; di tre giudici militari effettivi del Corpo della guardia di finanza e di tre del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui un ufficiale gene-

rale, un ufficiale superiore, un capitano e di altrettanti supplenti.

La sezione distaccata in Verona è presieduta dal presidente del Tribunale militare d'appello o dal magistrato militare d'appello più anziano che ne fa parte, ed è composta ai sensi delle disposizioni indicate ai nn. 1 e 2 del precedente comma.

Art. 12.

(Dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale militare d'appello)

L'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale militare d'appello si compone del procuratore generale militare, equiparato a magistrato di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori e di uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrati di appello.

Sezione III

SEDE E FUNZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

Art. 13.

(Giudice di sorveglianza)

Presso il Tribunale militare di appello è costituito l'ufficio del giudice militare di sorveglianza.

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate da due magistrati militari di qualifica non superiore a magistrato di appello.

I magistrati militari addetti all'ufficio di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Sezione IV

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Art. 14.

(Sede e composizione)

Il Tribunale supremo militare è ordinato in sezione specializzata della Corte di cassazione.

Esso ha sede in Roma e si compone:

1) di un presidente, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, equiparato a presidente aggiunto della Corte di cassazione;

2) di un presidente aggiunto, magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

3) di dieci consiglieri, di cui cinque consiglieri di cassazione e cinque magistrati militari equiparati a consigliere di cassazione.

Il Tribunale supremo militare giudica col numero invariabile di sette votanti, di cui, oltre al presidente, tre magistrati di Cassazione e tre magistrati militari.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il magistrato di Cassazione più anziano ne fa le veci.

Art. 15.

(Dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare)

L'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione, e di almeno due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrato di Cassazione. Il sostituto procuratore generale militare più anziano esercita le funzioni di vice procuratore generale militare, in caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del procuratore generale militare.

Sezione V

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE SEZIONI I E II

Art. 16.

(Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale)

Quando esigenze di servizio o ragioni di opportunità lo richiedano, il presidente, su

richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con decreto motivato, che il dibattimento si svolga in luogo diverso da quello dove ha sede il tribunale. Il decreto non è soggetto ad impugnazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIUDICI MILITARI E AL COLLEGIO GIUDICANTE

Sezione I

DEI GIUDICI MILITARI

Art. 17.

(Nomina dei giudici militari)

I giudici militari, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, per ciascun tribunale militare, e per il tribunale militare di appello.

Art. 18.

(Designazione dei giudici militari appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica)

La designazione dei giudici militari appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, per la composizione organica dei tribunali militari territoriali e del tribunale militare d'appello, si effettua con l'osservanza delle disposizioni dei commi successivi.

Nel mese di novembre, i comandanti territoriali militari di regione, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti di regione aerea formano, per ogni tribunale avente sede nella rispettiva circoscrizione, una lista nella quale iscrivono l'ufficiale e il sottufficiale in servizio permanente del grado richiesto, residente nel territorio sul quale esercita la giurisdizione il tribunale, che in ciascun ruolo ha la maggiore anzianità di grado. Per gli ufficiali si considerano anche i ruoli dell' « a disposizione ». Per gli stessi ufficiali la lista è for-

mata dopo quella prevista dal comma che segue e non considerando gli ufficiali in essa iscritti.

Nello stesso mese di novembre, il comandante militare territoriale della regione centrale, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo del basso Tirreno e il comandante della seconda regione aerea, prima di formare le liste concernenti i tribunali militari territoriali della rispettiva circoscrizione, formano una lista per il tribunale militare d'appello, nella quale iscrivono l'ufficiale in servizio permanente del grado richiesto residente nella rispettiva circoscrizione, che in ciascun ruolo, compresi quelli dell' « a disposizione », ha la maggiore anzianità di grado.

Se gli ufficiali di cui ai due commi precedenti raggiungono i limiti di età nell'anno successivo o se ricoprono incarichi di comando o stiano compiendo periodi di imbarco o svolgano attribuzioni specifiche, ai fini dell'avanzamento, o se ricorrano cause di incompatibilità o di incapacità o se facciano parte del tribunale supremo militare nella composizione prevista dal successivo articolo 38, è iscritto nella lista l'ufficiale che nello stesso ruolo segue per anzianità di grado. Allo stesso modo si procede per i sottufficiali che dovessero raggiungere limiti di età nell'anno successivo o per i quali dovessero sussistere cause di incapacità.

Per le liste che presentano esuberanze rispetto al numero dei giudici militari effettivi e supplenti indicati nei precedenti articoli 5 e 11, il capo di stato maggiore dei comandi indicati dai precedenti commi secondo e terzo, alla presenza del rispettivo comandante e, a seconda dei casi, del procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello o del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale o la sezione autonoma, estrae a sorte quelli da depennare.

Per le liste che presentano deficienze, il comandante, salvo casi di impossibilità, provvede a completarle. A tale fine per il grado o per i gradi deficitari è iscritto nella lista l'ufficiale o il sottufficiale in servizio permanente residente nella circoscrizione cui la lista si riferisce che, fermo restando

il disposto del precedente quarto comma, segue immediatamente in anzianità di grado considerando, quanto agli ufficiali, i ruoli nell'ordine in cui sono elencati dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e per ciascuno di essi attingendo prima dal ruolo del servizio permanente effettivo e poi da quello corrispondente dell' « a disposizione ».

Art. 19.

(Designazione dei giudici militari appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo degli agenti di custodia)

Alla designazione dei giudici militari appartenenti al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza da assegnare ai tribunali militari territoriali provvede, per ogni tribunale avente sede nella rispettiva circoscrizione:

per il Corpo della guardia di finanza il comandante di zona;

per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il colonnello ispettore di zona;
nei tempi e nei modi stabiliti dal secondo comma del precedente articolo.

Le liste dei giudici militari appartenenti al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza da assegnare al tribunale militare d'appello vengono compilate, secondo i criteri indicati dal terzo comma del precedente articolo 18, prima di formare le liste concernenti il tribunale militare territoriale di Roma:

per il Corpo della guardia di finanza dal comandante della zona medio-tirrenica;

per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal colonnello ispettore competente per territorio.

Per le liste che presentano esuberanze rispetto al numero dei giudici militari effettivi e supplenti indicati nel precedente articolo 5, il comandante della legione della guardia di finanza ed il colonnello ispettore della zona nella cui circoscrizione ha sede il tribunale,

alla presenza, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante della rispettiva zona, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un maggior generale designato dal capo della polizia e, a seconda dei casi, del procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello e del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale o la sezione autonoma, estrae a sorte quelli da depennare.

Alle operazioni previste dal precedente comma, per il tribunale militare d'appello e per il tribunale militare territoriale di Roma, provvede, in ogni caso, per il Corpo della guardia di finanza, il comandante della 9ª legione alla presenza del comandante della zona medio-tirrenica e, secondo i casi, del procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello o del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma.

Alle operazioni previste dal precedente terzo comma, per il tribunale militare di appello e per il tribunale militare territoriale di Roma, provvede, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il colonnello ispettore competente per il territorio alla presenza del tenente generale ispettore del Corpo e, secondo i casi, del procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello o del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma.

Le liste che presentano deficienze sono completate, salvo i casi di impossibilità, per il Corpo della guardia di finanza dal comandante della legione e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal colonnello ispettore di zona nelle cui circoscrizioni ha sede il tribunale militare territoriale.

A tal fine si applicano i criteri stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 19, seguendo l'ordine indicato dall'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per il Corpo degli agenti di custodia provvede il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena con liste a carattere nazionale per gli ufficiali e regionali per i sottufficiali.

Art. 20.

(*Sorteggio e nomina dei giudici militari*)

Il presidente del tribunale militare d'appello e i presidenti di tribunale militare territoriale, ricevute le liste formate ai sensi dei precedenti articoli procedono nel mese di dicembre all'estrazione a sorte, in pubblica udienza dei giudici militari effettivi e di quelli supplenti nel numero e nel grado richiesto per la composizione organica del tribunale. In detta composizione devono risultare, tra giudici effettivi e supplenti, ufficiali e sottufficiali che consentano di comporre il collegio giudicante secondo quanto stabilito dal successivo articolo 30 in relazione alla Forza armata di appartenenza dell'imputato. Se dovesse essere necessario, si ripete il sorteggio.

I nominativi degli ufficiali e dei sottufficiali sorteggiati sono comunicati, per l'emanazione del provvedimento formale di nomina, al competente comandante militare territoriale di regione o comandante in capo di dipartimento militare marittimo o comandante di regione aerea o al competente comandante di zona del Corpo della guardia di finanza o al capo della polizia o al direttore generale degli istituti di prevenzione e pena per il Corpo degli agenti di custodia.

Art. 21.

(*Durata in carica dei giudici militari*)

I giudici militari durano in carica un anno, salvo conferma se nuovamente sorteggiati.

Art. 22.

(*Cause di incompatibilità*)

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

1) i militari che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

2) il capo e il sottocapo di stato maggiore della Difesa;

3) i capi e i sottocapi di stato maggiore delle Forze armate;

4) il segretario generale del Ministero della difesa;

5) il presidente e i presidenti di sezione del Consiglio superiore delle Forze armate;

6) i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

7) gli ufficiali in servizio presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

8) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare;

9) gli ufficiali addetti a servizi ed uffici della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 23.

(*Obbligatorietà dell'ufficio di giudice militare*)

Salvo i casi previsti dalla legge, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

Art. 24.

(*Incapacità per l'ufficio del giudice militare*)

Non possono esercitare le funzioni di giudice i militari sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

Art. 25.

(*Compatibilità dell'ufficio di giudice militare con altri incarichi*)

Salvo le cause di incompatibilità, indicate nell'articolo 22, i giudici militari possono avere altri incarichi, ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare.

Art. 26.

(*Giuramento*)

I giudici militari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del tribunale al quale sono assegnati.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Del prestato giuramento è redatto processo verbale.

Art. 27.

(*Provvedimenti disciplinari*)

Il giudice militare, nei confronti del quale venga accolta la dichiarazione di ricusazione per aver dato consiglio o manifestato il suo parere o il suo convincimento sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni del proprio ufficio, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono inflitte dal tribunale supremo militare, nella composizione speciale indicata nell'articolo 38, che decide insindacabilmente.

Art. 28.

(*Cessazione dei giudici militari*)

L'ufficio di giudice militare cessa, se il militare che ne è investito:

1) è promosso;

2) è destinato a ricoprire incarichi di comando o a compiere periodi di imbarco o ad assolvere attribuzioni specifiche;

3) è cessato dal servizio;

4) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, ovvero nella perdita del grado.

In caso di cessazione dall'ufficio di uno o più giudici militari, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite nei precedenti articoli 18, 19 e 20. I sostituti esercitano le funzioni di giudice militare sino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati i giudici militari cessati dall'ufficio.

Sezione II

DEL COLLEGIO GIUDICANTE

Art. 29.

(Costituzione dei collegi giudicanti del tribunale militare di appello e dei tribunali militari territoriali)

Il tribunale militare e il tribunale militare di appello giudicano con l'intervento:

1) del presidente;
2) di un giudice o consigliere relatore;
3) di tre giudici militari.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice o consigliere relatore più anziano.

Art. 30.

(Composizione del collegio nei giudizi a carico di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Nei giudizi a carico di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza almeno uno dei giudici militari deve appartenere alla stessa Forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Ove più siano gli imputati, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, al maggior numero di imputati o, infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

Art. 31.

(*Composizione del collegio giudicante per particolari reati*)

Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati preveduti dagli articoli 103, da 105 a 108, da 110 a 115, 117, 121, 124 e 125 del codice penale militare di pace, tutti i giudici militari che compongono il tribunale o il tribunale militare d'appello debbono essere rispettivamente ufficiali in servizio permanente, di qualsiasi grado, appartenenti al ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o ai ruoli normali delle predette Armi, oppure ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della marina o ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o, se si tratti di giudicare appartenenti all'Arma dei carabinieri, ufficiali in servizio permanente della predetta Arma.

Ove la composizione organica del tribunale non consenta la composizione del collegio come stabilito al comma precedente, alle necessarie sostituzioni si provvede, se trattasi di giudizio di primo grado, mediante sorteggio tra gli ufficiali in servizio permanente residenti nel territorio di giurisdizione del tribunale e all'occorrenza di quello finitimo più vicino, che, nel grado richiesto, hanno la maggiore anzianità. Se trattasi di giudizio di appello, mediante sorteggio tra gli ufficiali in possesso dell'anzidetto requisito di anzianità di grado residenti nella circoscrizione dei comandi indicati nel terzo comma del precedente articolo 18.

Art. 32.

(*Composizione del collegio giudicante nei giudizi a carico di militari del Corpo degli agenti di custodia*)

Le disposizioni della legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali, si applicano anche per i giudizi davanti al tribunale militare di appello, fermo restando il disposto degli articoli 19 e 20.

Art. 33.

(*Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato*)

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i giudici militari devono avere il grado indicato nella tabella seguente:

Grado dell'imputato	Grado dei giudici militari	
	Giudizio di 1° grado	Giudizio di appello
1. Militare di truppa e sottufficiale	1 Maggiore 1 Capitano 1 Aiutante di battaglia o Maresciallo maggiore	1 Tenente colonnello 1 Maggiore 1 Capitano
2. Sottotenente, tenente e capitano	1 Tenente colonnello 1 Maggiore 1 Capitano	1 Colonnello 1 Tenente colonnello 1 Maggiore
3. Maggiore	1 Colonnello 1 Tenente colonnello 1 Maggiore	2 Colonnelli 1 Tenente colonnello
4. Tenente colonnello	2 Colonnelli 1 Tenente colonnello	1 Generale di brigata 2 Colonnelli
5. Colonnello . . .	2 Generali di brigata 1 Colonnello	1 Generale di divisione 2 Generali di brigata
6. Generale di brigata	1 Generale di divisione 2 Generali di brigata	3 Generali di divisione
7. Generale di divisione	1 Generale di Corpo d'armata 2 Generali di divisione	3 Generali di Corpo d'armata
8. Generale di Corpo d'armata . .	3 Generali di Corpo d'armata	3 Generali di Corpo d'armata

Qualora nel giudizio di primo grado, nonostante quanto stabilito dal precedente articolo 20, non fosse possibile osservare la norma del precedente articolo 30 circa l'intervento di almeno un giudice militare appartenente alla stessa Forza armata alla quale appartiene l'imputato, è chiamato a far parte del collegio il giudice militare sup-

plente di maggiore anzianità del tribunale militare territoriale viciniore.

Art. 34.

(*Composizione del collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali*)

Per la composizione del collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali, i giudici militari sono estratti a sorte. A tal fine il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, forma e tiene aggiornata una lista annuale nella quale sono iscritti tutti i generali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, residenti nel territorio nazionale, per i quali non ricorrano le cause di incompatibilità o di incapacità. Non sono compresi nella lista i generali di divisione e di brigata che siano nella composizione organica del tribunale militare d'appello e dei tribunali militari territoriali.

L'estrazione a sorte è fatta in pubblica udienza dal presidente del tribunale supremo militare.

Art. 35.

(*Carattere unitario del collegio giudicante*)

I magistrati e i giudici militari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 36.

(*Assistenza di giudici aggiunti*)

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici militari assistano all'udienza in qualità di aggiunti o sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

Per la scelta dei giudici militari aggiunti, si segue l'ordine di anzianità dei giudici militari effettivi e, in difetto di questi, di quelli supplenti.

Art. 37.

(*Inalterabilità della composizione personale del collegio*)

Qualora il dibattimento debba proseguire oltre il termine di scadenza del periodo indicato nel decreto di nomina, il giudice militare seguita ad esercitare le sue funzioni sino alla pronuncia della sentenza.

CAPO IV

COMPETENZA SPECIALE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Art. 38.

(*Competenza e composizione*)

Il tribunale supremo militare, in materia di provvedimenti disciplinari a carico dei giudici militari, delibera con l'intervento:

1) del presidente aggiunto che lo presiede;

2) del magistrato militare meno anziano tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 14;

3) di due consiglieri di Stato, nominati secondo le norme dell'ordinamento del Consiglio di Stato;

4) di tre ufficiali generali di grado non superiore a generale di divisione o equiparati.

Con la stessa composizione il tribunale supremo militare delibera nelle materie di natura amministrativa attribuite dalle leggi alla sua competenza.

Gli ufficiali generali, indicati nel primo comma, sono nominati annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, e non possono far parte della composizione organica dei tribunali militari territoriali e del tribunale militare di appello.

TITOLO II

Della magistratura militare

CAPO I

DELLO STATO GIURIDICO
DEI MAGISTRATI MILITARI

Art. 39.

(Categorie e funzioni dei magistrati militari)

I magistrati militari si distinguono in categorie corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria.

I magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore militare, di sostituto procuratore militare della Repubblica, di giudice militare di sorveglianza.

I magistrati militari equiparati a magistrati di appello sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente di tribunale militare territoriale, di procuratore militare della Repubblica, di consigliere relatore del tribunale militare di appello, di consigliere della sezione istruttoria, di sostituto procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello, di giudice militare di sorveglianza.

I magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni di consigliere del tribunale supremo militare e di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

I magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione, nominati alle funzioni direttive superiori, sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente aggiunto del tribunale supremo militare, di procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, di presidente

del tribunale militare di appello e di procuratore generale presso il tribunale militare di appello.

Art. 40.

(*Assunzione dei magistrati ordinari*)

L'assunzione dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di età non superiore ai 35 anni, che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Il concorso è indetto dal Ministro della difesa, su richiesta della commissione per il personale della magistratura militare, entro tre mesi dal giorno in cui si verificano vacanze nei posti di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Ai vincitori del concorso, che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, vengono immediatamente assegnate le funzioni e la sede a norma dell'articolo 48; in caso di periodo di tirocinio di durata inferiore si applicano le norme dell'articolo 45.

Art. 41.

(*Concorsi*)

Per coprire le vacanze risultanti dopo l'esito del concorso e in difetto di trasferimenti, a norma dell'articolo precedente, la commissione per il personale della magistratura militare richiede al Ministro della difesa di indire il concorso per esami tra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 32 e che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina a ufficiale di complemento.

Il 25 per cento dei posti a concorso è riservato ai concorrenti idonei, che siano ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 42.

(*Prove di esame e svolgimento del concorso*)

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto penale militare;
2) diritto penale comune;
3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale comune e militare, sul diritto romano, sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a ottantacinque punti, e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Il concorso ha luogo in Roma.

La commissione esaminatrice è nominata dalla commissione per il personale della magistratura militare ed è composta di cinque membri scelti fra i magistrati ordinari designati dal Consiglio superiore della magistratura o militari di qualifica non inferiore a magistrato di appello, e i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Debbono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario, designato dal Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 43.

(*Nomina dei vincitori*)

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati. In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Tuttavia i concorrenti idonei che siano ufficiali in servizio permanente hanno la

precedenza nella nomina nel limite del 25 per cento dei posti a concorso, arrotondandosi all'unità l'eventuale frazione.

Sono nominati uditori giudiziari militari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso, possono essere assegnati, dal Ministro della difesa, ai concorrenti idonei su proposta della commissione per il personale della magistratura militare.

Art. 44.

(*Servizio militare*)

Prima di assumere le funzioni, i vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli 40 e 41, se non hanno prestato servizio militare, sono tenuti a prestarlo, per un periodo di quattro mesi, con il grado di sottotenente o guardiamarina, secondo le norme che saranno stabilite ai sensi del successivo articolo 70.

Art. 45.

(*Destinazione e tirocinio degli uditori giudiziari militari*)

Gli uditori giudiziari militari sono destinati negli uffici giudiziari militari stabiliti dalla commissione per il personale della magistratura militare, per compiere o completare il periodo di tirocinio, che deve durare almeno sei mesi e, comunque, non più di un anno. Al termine del periodo di tirocinio, sulla motivata favorevole relazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, la commissione per il personale della magistratura militare provvede all'ammissione del magistrato militare alle funzioni giudiziarie, secondo quanto disposto dall'articolo 48.

Art. 46.

(*Aggiunti giudiziari*)

La nomina ad aggiunto giudiziario militare ha luogo con deliberazione della commissione per il personale della magistratura

militare, previo esame del parere motivato del capo dell'ufficio giudiziario o degli uffici giudiziari presso i quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali.

Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purchè le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno.

La nomina ad aggiunto giudiziario militare ha, comunque, decorrenza ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Gli aggiunti giudiziari militari esercitano le funzioni di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale e sono nominati in tale qualifica dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica, su parere motivato del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale hanno esercitato le funzioni, con deliberazione della commissione per il personale della magistratura militare.

Art. 47.

(*Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei magistrati militari*)

Lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni stabilite nell'articolo 39.

Art. 48.

(*Assegnazioni a sedi e funzioni*)

I magistrati militari sono inamovibili.

Le assegnazioni a sedi e funzioni sono adottate in base ai criteri determinati dalla commissione per il personale della magistratura militare all'atto della prima seduta.

Per urgenti ragioni di servizio, su proposta del presidente aggiunto del tribunale supremo militare o del procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, il presidente della commissione per il personale della magistratura militare può disporre che gli aggiunti

giudiziari militari ed i magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, ad eccezione di quelli con ufficio direttivo, assumano, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, funzioni diverse da quelle loro conferite con decreto presidenziale; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con normale assegnazione.

Art. 49.

(*Delle supplenze e delle applicazioni*)

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di un magistrato in servizio, salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano per le supplenze e le applicazioni le norme in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

Art. 50.

(*Uffici direttivi presso i tribunali militari territoriali e presso il tribunale militare di appello*)

Sono conferiti, per anzianità e per merito, ai magistrati militari equiparati a magistrati di appello, gli uffici direttivi di presidente di tribunale militare territoriale e di procuratore militare della Repubblica.

Sono conferiti, per anzianità e per merito, ai magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione, gli uffici direttivi di presidente del tribunale militare d'appello e di procuratore generale militare presso lo stesso tribunale.

Art. 51.

(*Conferimento di uffici direttivi*)

Il conferimento degli uffici direttivi indicati nell'articolo precedente è deliberato dalla Commissione per il personale della magistratura militare su proposta, formulata di concerto con il Ministro della difesa, dalla commissione per il conferimento degli

uffici direttivi formata dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare e da uno dei membri nominati dal Presidente della Repubblica di cui all'articolo 55, tratto a sorte all'inizio di ogni anno.

Art. 52.

(Uffici direttivi presso il tribunale supremo militare)

Gli uffici di procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare e di presidente aggiunto del tribunale supremo militare sono conferiti a magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione e che svolgano effettivamente le relative funzioni su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, mediante scelta fra tre magistrati militari, designati dalla Commissione per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo precedente.

Art. 53.

(Forma dei provvedimenti)

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati in conformità delle deliberazioni della commissione per il personale della magistratura militare con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro della difesa, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa, con l'osservanza delle norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Consiglio superiore della magistratura, la commissione per il personale della magistratura militare;

2) al primo presidente della corte di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, il presidente aggiunto del tribunale supremo militare ed il procuratore generale militare presso di esso;

3) al bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, il giornale ufficiale del Ministero della difesa.

CAPO II

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Art. 54.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari giudicanti e requirenti)

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti; il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Ferme le attribuzioni della Commissione per il personale della magistratura militare, spettano al Ministro della difesa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

Art. 55.

(Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare)

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari irrogabili ai magistrati militari ed al procedimento disciplinare, si osservano le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa;

2) al Consiglio superiore della magistratura ed alla sezione disciplinare, la commissione per il conferimento degli uffici direttivi;

3) al procuratore generale presso la corte di cassazione, il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

CAPO III

DELLA COMMISSIONE PER IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Art. 56.

(Commissione per il personale della magistratura militare)

La commissione per il personale della magistratura militare è presieduta dal presi-

dente del tribunale supremo militare ed è composta dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare, dal procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare e da sei componenti eletti dai magistrati militari.

I componenti da eleggere sono scelti tra i magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero, rispettivamente, di uno, due e tre per ciascuna delle categorie indicate, avuto riguardo alle funzioni effettivamente svolte. I componenti eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Qualora un componente eletto venga meno prima della scadenza del triennio è sostituito dal magistrato della stessa categoria che ha conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare è vice presidente della Commissione e sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione è integrata da due membri nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

La commissione per il personale della magistratura militare, quando formula al Ministro della difesa le richieste di cui al secondo comma dell'articolo 40 e all'articolo 41 e quando esprime i pareri di cui al secondo comma dell'articolo 60, è integrata da due ufficiali generali o ammiragli nominati dal Ministro della difesa.

La commissione ha sede in Roma presso il tribunale supremo militare.

Art. 57.

(Durata in carica della commissione)

La commissione per il personale della magistratura militare scade al termine del triennio.

Tuttavia finchè non è insediata la nuova commissione continua a funzionare quella precedente.

Art. 58.

(*Deliberazioni della commissione*)

La commissione delibera con l'intervento di almeno sette membri, dei quali almeno quattro componenti eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per le procedure da seguire nelle votazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 59.

(*Segreteria della commissione*)

L'ufficio di segreteria della commissione dipende dal presidente ed è composto da un magistrato militare, segretario, e da un cancelliere militare, nominati dalla commissione stessa.

Art. 60.

(*Attribuzioni della commissione*)

La commissione delibera:

1) sulle assunzioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni a sedi e funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati militari;

2) sull'avanzamento dei magistrati militari.

La commissione esprime altresì pareri e può fare proposte al Ministro della difesa in merito alle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari, alla costituzione e soppressione di tribunali e di altri uffici giudiziari militari e a tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

Art. 61.

(*Attribuzioni del presidente della commissione*)

Il presidente della commissione:

1) indìce le elezioni dei componenti elettivi della commissione per il personale della magistratura militare;

2) convoca la commissione di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 62.

(*Elezioni dei componenti della commissione*)

Alle elezioni dei componenti della commissione partecipano tutti i magistrati militari, in unico collegio nazionale.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è diretto, personale e segreto.

Ciascun magistrato militare può votare per un numero di magistrati militari non superiore al numero di quelli da eleggere per ogni categoria. I voti espressi in eccedenza al numero stabilito sono nulli; rimangono validi i primi nell'ordine in cui sono espressi dall'elettore.

I magistrati in servizio presso i tribunali militari territoriali e presso il tribunale militare di appello consegnano le schede, contenenti i voti di preferenza espressi, ai presidenti dei tribunali stessi, che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, all'ufficio di segreteria della commissione.

I plichi contenenti le schede devono pervenire almeno il giorno prima di quello stabilito per le operazioni di scrutinio.

I magistrati in servizio presso il tribunale supremo militare, entro il termine di cui al comma precedente, consegnano le schede all'ufficio di segreteria.

Il presidente della commissione, nel giorno stabilito, procede, in presenza del segretario e dei membri della commissione uscenti, alle operazioni di scrutinio e dichiara eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.

Art. 63.

(*Ineleggibilità*)

Non possono essere eletti componenti della commissione i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati ai quali sia stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento. Tuttavia sono eleggibili i magistrati sottoposti a censura quando, dalla data del

relativo provvedimento, sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da altra sanzione disciplinare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

(Prima costituzione dei tribunali)

Alla prima formazione delle liste di cui agli articoli 18 e 19 si provvede nel mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Alle operazioni di cui all'articolo 20 provvedono, rispettivamente, il presidente del tribunale supremo militare e i presidenti dei tribunali militari territoriali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. I giudici militari sorteggiati resteranno in carica fino alla fine dell'anno.

Il tribunale militare di appello è costituito dal primo giorno del mese successivo all'espletamento delle operazioni suddette.

I tribunali militari territoriali sono riordinati in conformità delle disposizioni della presente legge dal primo giorno del mese successivo a quello dell'espletamento per ciascuno di essi delle operazioni di cui al precedente articolo.

Per i procedimenti in corso si osservano le disposizioni del precedente articolo 37.

Art. 65.

(Conversione di ricorsi)

Sono convertiti in appello tutti i ricorsi al tribunale supremo militare, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente del tribunale supremo militare ordina senza ritardo la trasmissione degli atti al tribunale militare d'appello.

Il ricorrente o il difensore possono presentare ulteriori motivi di impugnazione entro dieci giorni dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il pubblico ministero può presentare ulteriori motivi di impugnazione entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 517 del codice di procedura penale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 66.

(*Procedimenti in corso*)

I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso il soppresso tribunale militare territoriale di Verona sono rimessi, nello stato in cui si trovano, al tribunale militare territoriale di Padova.

La competenza per l'esecuzione relativa ai procedimenti penali irrevocabilmente definiti dal soppresso tribunale militare territoriale di Verona è devoluta al tribunale militare territoriale di Padova.

Art. 67.

(*Disposizioni per la prima applicazione della presente legge*)

Fino a quando non sarà costituita la commissione di cui all'articolo 56, le relative funzioni saranno svolte dalla preesistente commissione per il personale della magistratura militare.

Nella prima applicazione della presente legge, possono essere assegnati agli uffici giudiziari militari, per un periodo non superiore a due anni, per esercitare le funzioni di cancelliere e di segretario, ufficiali in servizio permanente effettivo o di complemento trattenuti, di grado non superiore a capitano. L'assegnazione è disposta dal Ministro della difesa.

I magistrati militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, dopo il periodo di tirocinio conseguono la nomina a magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Art. 68.

(*Organici della magistratura militare*)

La tabella allegata alla legge 22 maggio 1971, n. 368, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, sono inseriti, dopo il procuratore generale militare, il presidente aggiunto del

tribunale supremo militare, il presidente del tribunale militare d'appello e il procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello.

Art. 69.

(*Ruolo organico della magistratura*)

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di un posto di presidente del tribunale supremo militare, equiparato a tutti gli effetti a presidente aggiunto della corte di cassazione.

Nella tabella *A* allegata alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in corrispondenza del procuratore generale presso la corte di cassazione, del presidente aggiunto della corte di cassazione e del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente del tribunale supremo militare; il relativo organico è elevato da 3 a 4.

Art. 70.

(*Disposizioni di coordinamento*)

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario militare di pace e di stato giuridico del personale della giustizia militare.

Art. 71.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 21.000.000 per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 72.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

È abrogato l'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022; sono abrogate altresì le norme incompatibili con la presente legge.

TABELLA *A*

Numero, sedi e circoscrizioni territoriali dei tribunali militari territoriali e del tribunale militare di appello

TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1) Torino . . .	Alessandria - Aosta - Asti - Bergamo - Como - Cremona - Cuneo - Genova - Imperia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Sondrio - Torino - Varese - Vercelli
2) Padova . . .	Belluno - Bologna - Bolzano - Brescia - Ferrara - Forlì - Gorizia - Mantova - Padova - Pordenone - Ravenna - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Verona - Vicenza
3) La Spezia . .	Arezzo - Firenze - Grosseto - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Modena - Parma - Piacenza - Pisa - Pistoia - Reggio Emilia - Siena
4) Roma (1) . .	Ancona - Ascoli Piceno - Chieti - Frosinone - L'Aquila - Latina - Macerata - Perugia - Pesaro e Urbino - Pescara - Rieti - Roma - Teramo - Terni - Viterbo
5) Napoli . . .	Avellino - Benevento - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Cosenza - Isernia - Napoli - Potenza - Salerno
6) Bari	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Matera - Taranto
7) Palermo . . .	Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Palermo - Ragusa - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani

TRIBUNALE MILITARE D'APPELLO

SEDE	Tribunali militari territoriali di primo grado compresi nella circoscrizione
Roma	Roma - Napoli - Bari - Palermo
Sezione distaccata in Verona . . .	Torino - Padova - La Spezia

(1) Con sezione autonoma in Cagliari, con giurisdizione sulle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

TABELLA *B*

Organico del personale della magistratura militare

	Numero dei posti in organico
Presidente aggiunto del tribunale supremo militare, procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, presidente del tribunale militare di appello, procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello	4
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di cassazione	7
Magistrati militari con funzioni corrispondenti a magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aggiunti giudiziari	75
Uditori giudiziari militari	— (1)
Totale . . .	86

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo, alla cui copertura si potrà provvedere anche in deroga al disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.